# CAMERA DEI DEPUTATI<sup>N. 3927-A</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

(SIRCHIA)

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

Presentato il 24 aprile 2003

(Relatore: MASSIDDA)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), il 15 maggio 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

#### PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3927;

rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento sono accomunate esclusivamente dalla riconducibilità al settore sanitario e che le stesse riguardano materie disomogenee:

considerati i chiarimenti forniti dal Governo in relazione ai rilievi formulati nel corso dell'esame e, in particolare, preso atto che il Governo, con riferimento all'articolo 3, comma 2, nella parte in cui si demanda ad un decreto ministeriale la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, ha chiarito che si tratta di disciplina speciale e che non trova applicazione il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione.

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 3, comma 1, nella parte in cui si autorizza la spesa di euro 198.500.000,00 per gli anni 2004 e 2005, si riformuli la disposizione chiarendo, come si evince dalla relazione tecnica, che tale stanziamento è autorizzato per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

#### Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, nella parte in cui si differisce il termine per l'utilizzo degli studi professionali privati, per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, fissato al 31 luglio 2003 dall'articolo 15 *quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione, novellando il predetto articolo 15 *quinquies*, comma 10 ».

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo disegno di legge C. 3927, di conversione del decreto-legge n. 89 del 2003, recante proroga di termini relativi

all'attività professionale dei medici, finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche e delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia « tutela della salute » che l'articolo 117, terzo comma, demanda alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, nonché alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

#### **TESTO**

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

## ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti

#### ART. 1.

- 1. Il decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, recante proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  - 2. Identico.

#### **ALLEGATO**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

#### All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: "fino al 31 luglio 2003" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 luglio 2005" ».

#### All'articolo 2:

al comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « L'Istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento »;

al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento ».

#### All'articolo 3:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « danneggiati da » sono inserite le seguenti: « sangue o » e le parole: « per gli anni 2004 e 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2004 e 2005 »;

al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002 »; il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le eccedenze rispetto alle previsioni di spesa verranno destinate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle transazioni da stipulare con soggetti obbligati, a causa di determinate patologie, all'utilizzo di sangue o suoi derivati che abbiano promosso azioni di risarcimento danni tuttora pendenti »;

alla rubrica, le parole: « sangue infetto » sono sostituite dalle seguenti: « sangue o emoderivati infetti ».

Decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti.

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria della dirigenza sanitaria, di assicurare l'immediato finanziamento di un progetto finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare e delle spese di funzionamento e ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), nonché di accelerare il risarcimento dei danni causati da emoderivati infetti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute;

#### EMANA

## il seguente decreto-legge:

#### Articolo 1.

(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale).

1. Il termine del 31 luglio 2003, previsto dall'articolo 15-quinquies, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è prorogato al 31 luglio 2005.

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

\_

#### Articolo 1.

(Proroga del termine per l'utilizzo degli studi professionali privati per lo svolgimento dell'attività libero-professionale).

1. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: « fino al 31 luglio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 luglio 2005 ».

(segue: testo del decreto-legge)

#### Articolo 2.

(Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia).

- 1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
- 2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
- 3. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a diciotto milioni di euro per l'anno 2003 ed a tredici milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
- 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 3.

(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue infetto).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per gli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

#### Articolo 2.

(Finanziamento di un progetto di terapie oncologiche innovative e dell'Istituto mediterraneo di ematologia).

- 1. Per la realizzazione di un progetto oncotecnologico da parte dell'Istituto superiore di sanità, finalizzato a sviluppare terapie oncologiche innovative su base molecolare, è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. L'istituto superiore di sanità presenta una relazione annuale sullo stato di realizzazione del suddetto progetto oncotecnologico al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento.
- 2. Per le spese di funzionamento e di ricerca della Fondazione Istituto mediterraneo di ematologia (IME), con sede in Roma, è autorizzata la spesa di quindici milioni di euro per l'anno 2003 e di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. La Fondazione IME presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette al Parlamento.
  - 3. Identico.

4. Identico.

#### Articolo 3.

(Risarcimento danni da trasfusioni di sangue o emoderivati infetti).

1. Per le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da **sangue o** emoderivati infetti, che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di novantotto milioni e cinquecentomila euro per l'anno 2003 e di centonovantotto milioni e cinquecentomila euro, per **ciascuno degli** anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge)

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni. Qualora si verifichino eccedenze rispetto alle previsioni di spesa, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno ridefiniti i criteri di stipulazione delle transazioni stesse.

#### Articolo 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito, nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 aprile 2003.

### CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Sirchia, Ministro della salute.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1 e, comunque, nell'ambito delle predette autorizzazioni, sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute del 13 marzo 2002. Le eccedenze rispetto alle previsioni di spesa verranno destinate, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle transazioni da stipulare con soggetti obbligati, a causa di determinate patologie, all'utilizzo di sangue o suoi derivati che abbiano promosso azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

\*14PDI.0044140